

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 37/2026 del 06/08/2026

OGGETTO: SCAVALCO CONDIVISO EX ART. 1, COMMA 124 DELLA LEGGE N. 145/2018 E ART. 18 DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI 22/24 DEL 23/02/2026 DI DIPENDENTE APPARTENENTE ALL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'EQ PRESSO ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventisei addì sei del mese di agosto alle ore 14:00, regolarmente convocata con tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa si è riunita in presenza la Giunta Comunale composta da:

MICHELE CARBONE
PIETRO DE MARTINO
IOLANDA CACCIUOTTOLO
CIRO DI GIACOMO
LUISA MIRABELLI
ENRICO PETRILLI
CARLO SARNO
LOREDANA SCARCELLA

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
	A
	A
P	
	A
P	
	A

Presenti: 4 Assenti: 4

Assiste: MARIA ROSARIA IMPRESA - Segretario Generale

Presiede: MICHELE CARBONE - Sindaco

IL DIRIGENTE F.F. DEL SETTORE I

VISTA la propria competenza in virtù di delega di funzioni ai sensi dell'art. 17, comma 1-*bis*, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., conferita con atto a firma del Dirigente competente del Settore I (giusta decreto sindacale n. 28/2026 di conferma dell'incarico di Dirigente del Settore I) e acquisita al Protocollo Generale con il n. 0037205 in data 10/07/2026;

PREMESSO che:

- con nota PEC - c_i820 - 0023786 - Uscita - 28/07/2026, acquisita al Prt.G. 0040514/2026 - E - 29/07/2026, il Comune di Somma Vesuviana — in qualità di Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22 — ha avanzato formale richiesta di attivazione dell'istituto dell'utilizzazione congiunta, ai sensi dell'art. 18 del CCNL del Comparto Funzioni Locali 2022-2024 (scavalco condiviso), della dipendente di ruolo di questa Amministrazione, Dott.ssa Beatrice Punzo, appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione con profilo professionale di "Funzionario Assistente Sociale";
- nella medesima nota viene specificato che l'istanza in parola è finalizzata al conferimento alla dipendente *de qua* dell'incarico di EQ dell'Area n. 7 "Servizi Sociali" del Comune di Somma Vesuviana e, subordinatamente, alle determinazioni del Coordinamento Istituzionale del medesimo Ambito, allo svolgimento delle funzioni di Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale N22, per la durata settimanale di n. 18 (diciotto) ore;

VISTI:

- l'art. 34, comma 13, della legge n. 289/2002 prevede che le amministrazioni locali in regola con il patto di stabilità possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;
- l'art. 1, comma 124, della Legge n. 145/2018 prevede che: *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004"*;

TENUTO CONTO che:

- l'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 reca disposizioni che abilitano le Pubbliche amministrazioni ad organizzarsi e a gestire in forma associata servizi e funzioni, mediante diverse forme di associazionismo;
- la flessibilità organizzativa introdotta dal D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 nonché le norme di finanza pubblica hanno ulteriormente contribuito a promuovere fenomeni di natura pattizia tra le amministrazioni, al fine di meglio rispondere all'interesse pubblico, prevedendo la possibilità per gli Enti Locali di avvalersi di personale di altri Enti, sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;
- il richiamo effettuato dall'art. 1, comma 124, della legge n. 145/2018 al CCNL del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 22 gennaio 2004 deve essere considerato dinamicamente in quanto l'art. 14 del predetto CCNL è stato sostituito dall'art. 23 del CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali, triennio 2019/2021, e che quest'ultimo è stato a sua volta recentemente sostituito dall'art. 18 del CCNL, FL 2022-2024 del 23/02/2026, il quale così dispone:

“1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall’ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell’ente di utilizzazione. [...]”;

EVIDENZIATO dunque che l’art. 18 del CCNL FL 2022-2024 del 23/02/2026:

- in linea con quanto in precedenza previsto dall’art. 23 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni locali del 16.11.2022 (che aveva già disapplicato e sostituito l’art. 14 del CCNL 22.01.2004, nonché l’art. 17, comma 6, del CCNL 21.05.2018), riproducendo in sostanza la disciplina già introdotta dall’art.14 del precedente C.C.N.L. per il comparto Regioni e Autonomie Locali del 22.01.2004, prevede la possibilità per gli Enti Locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, il personale assegnato da altri Enti, cui si applica il medesimo C.C.N.L., per i periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo (cd. *scavalco condiviso*), mediante convenzione;
- ribadisce che l’utilizzazione parziale del personale assegnato da altri enti non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale giacché il rapporto di lavoro del personale utilizzato, in convenzione, per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, resta unico e unitario ed è gestito dall’ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell’ente di utilizzazione;

RILEVATO peraltro che - sebbene non direttamente conferente alla fattispecie in parola -, il comma 1-*ter* della legge n.112/2023 (integrando le modifiche già introdotte comma 6 *bis* della legge n.74 del 21 giugno 2023 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44) ha finanche modificato il comma 557 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ampliando agli Enti fino a 25.000 abitanti la platea dei Comuni che potranno utilizzare il personale a tempo pieno di altri enti locali al di fuori dell’orario di lavoro e nel tetto massimo di 48 ore settimanali, in tal modo evidenziando il *favor* del legislatore verso questa tipologia di utilizzo condiviso del personale;

TENUTO CONTO dei chiarimenti forniti con delib. n. 10 del 19 maggio 2020 dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, che, risolvendo un contrasto giurisprudenziale sorto sul punto ha ritenuto compatibile l’applicabilità dell’istituto dello scavalco condiviso con l’art. 9, co. 1-*quinquies* del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, che reca il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fintantoché l’Ente non abbia provveduto all’approvazione del bilancio pluriennale e del rendiconto entro i termini stabiliti dal TUEL. Difatti, secondo la Corte, nello scavalco condiviso si realizza un avvalimento parziale del dipendente in servizio presso un altro ente e non si è dunque al cospetto di una prestazione lavorativa totalmente trasferita, come nell’ipotesi del “comando”, ma di fronte ad una più duttile utilizzazione convenzionale; ed invero, il legislatore prescrive che, in sede di convenzione, debba essere definita la modalità di ripartizione del carico finanziario. Nello “scavalco condiviso”, infatti, il lavoratore mantiene il rapporto d’impiego con l’amministrazione originaria, rivolgendo solo parzialmente le proprie prestazioni in favore di un altro ente, nell’ambito dell’unico rapporto alle dipendenze del soggetto pubblico principale. Pertanto, quand’anche la convenzione sottoscritta fra le amministrazioni preveda una ripartizione del carico finanziario della spesa complessiva, già in essere per il dipendente, attribuendone una quota parte in capo all’ente utilizzatore, la

fattispecie in esame non può mai integrare la costituzione di un nuovo rapporto di impiego per la mancanza di un vincolo contrattuale diretto tra l'ente che si avvale delle prestazioni "a scavalco" ed il lavoratore, trattandosi di un modulo organizzativo di condivisione del personale fra amministrazioni pubbliche (cfr. anche Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Molise depositata del 7.4.2017);

DATO ATTO:

- che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- che l'Ente non presenta situazioni di esuberi/eccedenza di personale ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs n. 165/2001, sì come modificato dall'articolo 16 della L. 183/2011, e che pertanto non è tenuto ad avviare nel corso dell'anno 2026 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o posizioni organizzative;
- che alla data dell'adozione del presente atto, la Città di San Giorgio a Cremano, ha approvato il proprio bilancio di previsione per le annualità 2026-2028, giusta Deliberazione commissariale con i poteri del Consiglio comunale n. 16/2026 del 09/03/2026;

VERIFICATO, a cura del Servizio Personale dell'Ente, che la dipendente in parola, assegnataria di matr. **** risulta:

- assunta a tempo pieno e indeterminato presso questa Amministrazione, con inquadramento nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione e profilo professionale di "*Funzionario Assistente sociale*";
- attualmente assegnata al Settore VI, Servizio 1° - "*1° - Politiche sociali, giovanili, femminili, LGBT*";

DATO ATTO che:

- a seguito della richiesta formulata dal Comune di Somma Vesuviana richiamata in premessa narrativa, il Servizio Personale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art.18, co. 1 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 23/02/2026, giusta nota Prt.G. 0041505/2026 - I - 03/08/2026, ha richiesto: alla dipendente interessata di esprimere la propria eventuale disponibilità all'utilizzazione della propria prestazione lavorativa tramite l'istituto in parola, e al dirigente di assegnazione, previa valutazione delle esigenze organizzative e di servizio, di esprimere il proprio eventuale nulla osta in ordine alla suddetta procedura di scavalco condiviso,
- con nota di riscontro di cui al Prt.G. 0041583/2026 - I - 04/08/2026 la Dipendente in questione ha manifestato il proprio assenso in ordine all'attivazione dell'istituto *de quo*;
- con nota Prt.G. 0041987/2026 - I - 05/08/2026, il competente Dirigente del Settore VI, ha espresso parere favorevole concedendo il proprio assenso/nulla osta in ordine alla procedura in oggetto, al fine di favorire l'ottimizzazione delle risorse e i percorsi di collaborazione istituzionale;

VISTO l'allegato schema di convenzione redatto ai sensi dell'art. 1 comma 124, legge n. 145/2018 e dell'art. 18 del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 del 23/02/2026, le cui previsioni sono da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO lo stesso confacente alle esigenze dell'Amministrazione e funzionalmente proclive ad assicurare una migliore realizzazione dei servizi istituzionali dell'Ente *nonché* il conseguimento di una economica gestione delle risorse *oltreché* pienamente ricettivo del principio di collaborazione interistituzionale;

TENUTO CONTO che, conformemente al citato art. 18 del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 del 23/02/2026, l'utilizzazione parziale della dipendente in parola da parte del Comune di Somma Vesuviana (NA), quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22, non determinerà la configurazione di un

rapporto di lavoro a tempo parziale giacché il rapporto di lavoro del personale utilizzato in convenzione per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, resta unico e unitario e sarà gestito dal Comune di San Giorgio a Cremano, che resterà unico titolare del rapporto stesso;

RITENUTO doversi demandare al Servizio Personale dell'Ente la previa definizione in via ordinaria e l'inserimento nell'allegato schema di convenzione, dei relativi tempi d'impegno della dipendente in parola presso il Comune di Somma Vesuviana (NA), quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22, sia pur con facoltà dei Dirigenti dei rispettivi Enti di variare, in accordo e anche per le vie brevi, le suddette modalità e termini di utilizzo, entro il limite delle 36 ore settimanali;

RITENUTO altresì, sulla scorta degli acquisiti pareri tecnici, che sussistano le condizioni per autorizzare lo scavalco condiviso ex art. 1, comma 124 della legge n. 145/2018 e art. 18 del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 del 23/02/2026 della dipendente appartenente all'Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione, Dott.ssa Punzo Beatrice, presso il Comune di Somma Vesuviana, quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22, con decorrenza e durata da definirsi tra le parti salvi proroga o rinnovo, nella misura del 50% dell'orario d'obbligo contrattualmente previsto, per un totale di complessive 18 ore settimanali, e per l'effetto di autorizzare la stipula di apposita convenzione tra le parti alla stregua delle previsioni contemplate nell'allegato schema di accordo;

VISTI:

- il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*" e in modo particolare l'art. 1, comma 124;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

tutto quanto *ut supra* premesso, visto e considerato,

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

- **DI DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **DI AUTORIZZARE** lo scavalco condiviso ex art. 1, comma 124 della legge n. 145/2018 e art.18 del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 del 23/02/2026 della dipendente appartenente all'Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione, Dott.ssa Punzo Beatrice, presso il Comune di Somma Vesuviana (NA), quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22, con decorrenza e durata da definirsi tra le parti, salvi proroga o rinnovo, nella misura del 50% dell'orario d'obbligo contrattualmente previsto, per un totale di complessive 18 ore settimanali;
- **DI APPROVARE** l'allegato schema di convenzione nonché le previsioni tutte ivi contemplate;
- **DI PRENDERE ATTO** del parere favorevole espresso dal competente Dirigente del Settore VI in cui risulta inquadrata la dipendente *de qua* nonché del preventivo assenso dalla stessa manifestato allo scavalco in questione;
- **DI DARE ATTO** che l'utilizzazione parziale dell'attività lavorativa della dipendente in parola da parte del Comune di Somma Vesuviana, quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22, non determinerà la configurazione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo parziale giacché lo stesso permane unico e unitario e sarà gestito dal Comune di San Giorgio a Cremano quale unico titolare del rapporto stesso;
- **DI DEMANDARE** al Servizio Personale dell'Ente, la previa definizione in via ordinaria e l'inserimento nell'allegato schema di convenzione, dei relativi tempi d'impegno della dipendente in

parola presso il Comune di Somma Vesuviana, quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22, sia pur con facoltà dei competenti Dirigenti dei rispettivi Enti condividenti di variare, in accordo e anche per le vie brevi, le suddette modalità e termini di utilizzo, entro il limite delle 36 ore settimanali;

- **DI INCARICARE** e per l'effetto autorizzare il Dirigente del Servizio Personale di procedere alla sottoscrizione della relativa convenzione una volta integrata delle informazioni quivi demandate al Servizio Personale;
- **DI DICHIARARE** l'immediata eseguibilità della deliberazione ai sensi dell'art. 134, co. 4 D.Lgs 267/00 e s.m.i. attesa la necessità di garantire, per collaborazione istituzionale, tempestiva fruizione della prestazione lavorativa della dipendente in questione da parte del Comune di Somma Vesuviana, quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22;
- **DI COMUNICARE** il presente atto al Comune di Somma Vesuviana, quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22, nonché al Dirigente di assegnazione del Settore VI, Coordinatore ATS N.28 *oltreché* alla dipendente interessata;
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio *on line* dell'Ente, per n. 15 (quindici) giorni consecutivi sul sito istituzionale del Comune di San Giorgio a Cremano.

IL DIRIGENTE F.F. DEL SETTORE I
Dott.ssa Elisabetta Diafano

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni ivi contenute;

DATO ATTO che la medesima è corredata dai pareri previsti dall'art. 49 e art. 147 del D. Lgs. 267/2000 nonché dal parere espresso dal Segretario Generale;

RITENUTA la propria competenza secondo ex art. 48 D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. DI APPROVARE la proposta di delibera innanzi riportata e per gli effetti;

2. DI AUTORIZZARE lo scavalco condiviso ex art. 1, comma 124 della legge n. 145/2018 e art.18 del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 del 23/02/2026 della dipendente appartenente all'Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione, Dott.ssa Punzo Beatrice, presso il Comune di Somma Vesuviana (NA), quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22, con decorrenza e durata da definirsi tra le parti, salvi proroga o rinnovo, nella misura del 50% dell'orario d'obbligo contrattualmente previsto, per un totale di complessive 18 ore settimanali;

3. DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione nonché le previsioni tutte ivi contemplate;

4. DI PRENDERE ATTO del parere favorevole espresso dal competente Dirigente del Settore VI in cui risulta inquadrata la dipendente *de qua* nonché del preventivo assenso dalla stessa manifestato allo scavalco in questione;

5. DI DARE ATTO che l'utilizzazione parziale dell'attività lavorativa della dipendente in parola da parte del Comune di Somma Vesuviana, quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22, non determinerà la configurazione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo parziale giacché lo stesso permane unico e unitario e sarà gestito dal Comune di San Giorgio a Cremano quale unico titolare del rapporto stesso;

6. DI DEMANDARE al Servizio Personale dell'Ente, la previa definizione in via ordinaria e l'inserimento nell'allegato schema di convenzione, dei relativi tempi d'impegno della dipendente in parola presso il Comune di Somma Vesuviana, quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22, sia pur con facoltà dei competenti Dirigenti dei rispettivi Enti condividenti di variare, in accordo e anche per le vie brevi, le suddette modalità e termini di utilizzo, entro il limite delle 36 ore settimanali;

7. DI INCARICARE e per l'effetto autorizzare il Dirigente del Servizio Personale di procedere alla sottoscrizione della relativa convenzione una volta integrata delle informazioni quivi demandate al Servizio Personale;

8. DI COMUNICARE il presente atto al Comune di Somma Vesuviana, quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22, nonché al Dirigente di assegnazione del Settore VI, Coordinatore ATS N.28 *oltretché* alla dipendente interessata;

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio *on line* dell'Ente, per n. 15 (quindici) giorni consecutivi sul sito istituzionale del Comune di San Giorgio a Cremano.

Di Poi,

con separata votazione resa all'unanimità dei voti, la Giunta Comunale stante l'urgenza del provvedere, delibera di dichiarare il su esposto provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità di garantire, per collaborazione istituzionale, tempestiva fruizione della prestazione lavorativa della dipendente in questione da parte del Comune di Somma Vesuviana, quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22;



COMUNE DI SOMMA VESUVIANA



COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO IN SCAVALCO CONDIVISO,
EX ART. 1, C. 124, LEGGE N. 145/2018
E ART. 18 CCNL, COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2022-2024 del 23/02/2026**

L'anno, nel giorno indicato nel certificato di apposizione delle firme digitali da parte delle Amministrazioni e nella firma del dipendente interessato,

Tra le parti di seguito costituite, con la presente convenzione avente, per le parti, forza di legge,

il **COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO** (NA), in qualità di Capofila dell'Ambito N.28, con sede legale in Piazza Carlo Di Borbone, 10, codice fiscale 01435550635, legalmente rappresentato dall'Avv. Alfonso Raho, in qualità di Dirigente del Servizio Personale, che, domiciliato ai fini del presente atto presso la relativa Casa comunale, agisce in nome e per conto dell'Ente predetto, all'uopo autorizzato dalla deliberazione di Giunta Comunale n. ... del .../2026, immediatamente esecutiva (di seguito *breviter* anche "Ente concedente");

e
il **COMUNE DI SOMMA VESUVIANA** (NA) in qualità di Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22, con sede legale in ..., codice fiscale ..., legalmente rappresentato dal ..., in qualità di ..., che, domiciliato ai fini del presente atto presso la relativa Casa comunale, agisce in nome e per conto dell'Ente predetto, in esecuzione della deliberazione giuntale n. ... e della determinazione dirigenziale n. .../... (di seguito *breviter* anche "Ente utilizzatore");

e
il **DOTT.SSA PUNZO BEATRICE**, nata a ... il ..., codice fiscale ..., e residente in ... (...), alla via ..., dipendente, a tempo pieno e indeterminato, del Comune di San Giorgio a Cremano, con inquadramento nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, con profilo professionale di "Funzionario Assistente Sociale", (... differenziale stipendiale ...) (di seguito *breviter* anche "il lavoratore/la lavoratrice" ovvero "il/la dipendente").

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 124, della Legge n. 145/2018 prevede che: *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004"*;
- il richiamo effettuato dall'art. 1, comma 124, della legge n. 145/2018 al CCNL del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 22 gennaio 2004 deve essere considerato dinamicamente in



COMUNE DI SOMMA VESUVIANA



COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO

quanto l'art. 14 del predetto CCNL è stato sostituito dall'art. 23 del CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali, triennio 2019/2021, a sua volta sostituito dall'art. 18 del CCNL FL 2022-2024 del 23/02/2026, il quale così dispone:

“1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione. [...]”;

Da ciò ne discende che:

- l'utilizzazione parziale, mediante lo scavalco condiviso:
 - presuppone il consenso del lavoratore interessato;
 - si formalizza mediante convenzione;
 - non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale;
 - è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.
- la convenzione definisce, tra l'altro:
 - il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo;
 - la ripartizione degli oneri finanziari;
 - tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- l'istituto dello scavalco condiviso si inserisce in un quadro di interazioni operative finalizzate alla collaborazione reciproca, data la sussistenza di realtà ed esigenze analoghe delle comunità locali nei due contesti territoriali;

VISTA la nota trasmessa via pec dal Comune di Somma Vesuviana (rif prot. c_i820 - 0023786 - Uscita - 28/07/2026) e acquisita al protocollo del Comune di San Giorgio a Cremano al , acquisita al Prt.G. 0040514/2026 - E - 29/07/2026, con la quale il suddetto Comune, in qualità di Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22 — ha avanzato formale richiesta di attivazione dell'istituto dell'utilizzazione congiunta, ai sensi dell'art. 18 del CCNL del Comparto Funzioni Locali 2022-2024 (scavalco condiviso), della dipendente di ruolo del Comune di San Giorgio a Cremano, Dott.ssa Beatrice Punzo, appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione con profilo professionale di “Funzionario Assistente Sociale”, per la durata di 18 ore settimanali, rinviando ad apposita convenzione *inter partes* la disciplina di ogni aspetto organizzativo e gestionale connessa all'utilizzazione in parola;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

OGGETTO, FINALITÀ E PROFILI GENERALI DI RIFERIMENTO

1. La presente convenzione disciplina l'utilizzo, presso il Comune di Somma Vesuviana (NA), in qualità di Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22, mediante l'istituto dello scavalco condiviso, di



COMUNE DI SOMMA VESUVIANA



COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO

- n. 1 (una) unità di personale dipendente del Comune di San Giorgio a Cremano, per periodo predeterminato e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo.
2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare, a titolo temporaneo, la migliore realizzazione dei servizi istituzionali del Comune di Somma Vesuviana, in qualità di Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22 e a conseguire una economica gestione delle risorse.
3. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni di cui ai vigenti CCNL di comparto.
4. L'utilizzo del personale in scavalco condiviso in base alla presente convenzione è, comunque, subordinato alla manifestazione formale di consenso da parte del lavoratore interessato, da esprimersi con la sottoscrizione del presente accordo per accettazione.

ART. 2

INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE IN SCAVALCO CONDIVISO

1. Il Comune di Somma Vesuviana, in qualità di Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22, con nota protocollo richiamata in premessa, ha individuato la risorsa da utilizzare in regime di scavalco condiviso nella persona della Dipendente, Dott.ssa Punzo Beatrice, inquadrata nei ruoli del Comune di San Giorgio a Cremano, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con profilo professionale di "Funzionario Assistente Sociale", Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione, differenziale stipendiale ... (già p.e. ...).

ART. 3

ACCORDO DI RIPARTIZIONE DEL TEMPO DI LAVORO

1. Per il personale individuato ai sensi del precedente articolo 2 è definito, come tempo di lavoro a scavalco da prestarsi presso il Comune di Somma Vesuviana, in qualità di Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22, una parte dell'orario ordinario contrattualmente dovuto (*id est* 36h/sett.) in virtù del rapporto di lavoro in essere con il Comune di San Giorgio a Cremano, pari a n. 18 (diciotto) ore a settimana corrispondenti al 50% del tempo di lavoro settimanale d'obbligo (*id est* 36h/sett.).
2. L'orario giornaliero e settimanale ordinario non potrà superare, nel cumulo del servizio prestato presso l'Ente concedente e l'Ente utilizzatore, le n. 36 (trentasei) ore settimanali previste dal vigente CCNL di comparto e, sulla base di eventuali prestazioni di lavoro straordinario, la durata massima consentita come previsto dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, ossia n. 48 (quarantotto) ore medie settimanali calcolate ordinariamente su base quadrimestrale, fatte salve le diverse previsioni dei CCDI.
3. Il Comune di San Giorgio a Cremano e il Comune di Somma Vesuviana organizzano il personale utilizzato congiuntamente, nell'ambito del tempo sopra determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali ed organizzative.
4. In via ordinaria, il lavoratore presterà servizio, presso il Comune di Somma Vesuviana nei giorni di ... e di ... di ciascuna settimana, dalle ore ... alle ore ..., con pausa di ... minuti e con rientro alle ore ... fino a fine servizio previsto alle ore
5. Resta facoltà dei Dirigenti dei rispettivi Enti variare, in accordo e anche per le vie brevi, le suddette modalità e termini di utilizzo, entro il limite delle n. 36 (trentasei) ore settimanali.

ART. 4

GESTIONE DEL PERSONALE IN SCAVALCO CONDIVISO



COMUNE DI SOMMA VESUVIANA



COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO

1. Il Comune di San Giorgio a Cremano acconsente all'utilizzo del personale di cui all'art. 2 della presente convenzione in scavalco condiviso, con le modalità e nei termini definiti in base al temperamento delle proprie esigenze con quelle rappresentate dal Comune di Somma Vesuviana.
2. Il Comune di Somma Vesuviana provvede all'utilizzo del personale del Comune San Giorgio a Cremano in scavalco condiviso presso l'Ente utilizzatore, assegnandolo ai propri uffici con impiego dello stesso nell'ambito delle funzioni e attività di competenza.
3. Il rapporto di lavoro della dipendente è e continuerà a essere gestito dal Comune di San Giorgio a Cremano, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore, Comune di Somma Vesuviana.
4. La presenza in servizio della dipendente sarà accertata dal Comune di Somma Vesuviana con le modalità e gli strumenti adottati con riferimento al proprio personale dipendente.
5. Mensilmente il Comune di Somma Vesuviana trasmetterà al Comune di San Giorgio a Cremano il cartellino orario relativo al mese precedente.
6. Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente dall'Ente concedente, in base all'articolazione della presenza in servizio della dipendente in scavalco condiviso, e comunicati all'altra Amministrazione.
7. In caso di malattia, il dipendente effettuerà le richieste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di San Giorgio a Cremano che, ove necessario, rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Enti, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Somma Vesuviana.
8. La gestione complessiva delle assenze è effettuata, in ogni caso, dal Comune di San Giorgio a Cremano, che si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Somma Vesuviana le assenze per malattia e per altre cause.
9. Il versamento degli oneri previdenziali e assicurativi resta a carico del Comune di San Giorgio a Cremano, titolare del rapporto di lavoro in essere, che avrà diritto al relativo rimborso, proporzionato al tempo di utilizzo effettuato dal Comune di Somma Vesuviana, da parte dell'Ente utilizzatore del dipendente in scavalco condiviso.
10. Con riferimento al personale le cui prestazioni lavorative sono utilizzate congiuntamente, a tempo parziale, mediante lo scavalco condiviso, le Amministrazioni convenzionate attivano forme di informazione e consultazione relative al fine di ottimizzarne la gestione e razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.

ART. 5

DURATA, REVISIONI E POSSIBILI ESTENSIONI TEMPORALI DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha validità dalla data del ... (data sottoscrizione ovvero dalla data diversa da pattuirsi appositamente) per n. ... mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori n. ... mesi, previo accordo tra le parti, acquisito il consenso del lavoratore.
2. Le amministrazioni procedono alla revisione complessiva dei contenuti e dei profili esecutivi e operativi della presente convenzione in prossimità della sua scadenza, al fine di valutarne:
 - a) l'eventuale proroga o rinnovo, ai medesimi patti e per la stessa o diversa durata;
 - b) una complessiva riformulazione, da approvarsi con le medesime modalità già utilizzate per il presente accordo convenzionale.



COMUNE DI SOMMA VESUVIANA



COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO

3. Il rapporto può essere risolto con preavviso di n. 30 (trenta) giorni:
- a) per recesso unilaterale della lavoratrice;
 - b) quando sussistano comprovate circostanze oggettive, che impediscano il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del dipendente presso il Comune di San Giorgio a Cremano;
 - c) per motivi di interesse pubblico, tali da giustificare l'annullamento, la sospensione o la revoca dell'iniziativa che ha determinato il ricorso al temporaneo utilizzo in scavalco condiviso del dipendente;
 - d) per mutuo consenso tra le Amministrazioni interessate;
 - e) per mutuo consenso delle Amministrazioni e del dipendente interessato. In questo caso le parti possono concordare di rinunciare, totalmente o parzialmente, al termine di preavviso.

ART. 6

RIPARTIZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

1. Il trattamento economico spettante al dipendente utilizzato congiuntamente dal Comune di San Giorgio a Cremano e dal Comune di Somma Vesuviana sarà ripartito tra gli Enti convenzionati in misura proporzionata al riparto delle prestazioni lavorative secondo l'articolazione oraria indicata nell'art. 3 della presente convenzione.
2. Le competenze economiche derivanti dall'unitario rapporto di lavoro della dipendente saranno erogate in via anticipata dal Comune di San Giorgio a Cremano, in quanto titolare del rapporto stesso, con recupero mensile della quota parte a carico del Comune di Somma Vesuviana, in quanto Ente utilizzatore mediante scavalco condiviso.
3. Il rimborso è dovuto anche nei casi in cui la mancata prestazione lavorativa della dipendente sia causata da assenza giustificata secondo la normativa contrattuale e legislativa vigente e nei casi in cui l'impegno del lavoratore presso l'ente utilizzatore ricada in un giorno festivo.
4. Il costo relativo al servizio mensa e/o ai buoni pasto sostitutivi del predetto servizio mensa per il lavoratore in scavalco condiviso, in base alle convenzioni previste per i dipendenti dell'Ente utilizzatore, sarà corrisposto dal Comune di Somma Vesuviana, in relazione alla maturazione del relativo diritto.
5. Le somme attribuite dal Comune di San Giorgio a Cremano alla dipendente nel periodo considerato a titolo di salario accessorio, saranno proporzionalmente ridotte alle ore di lavoro prestate presso l'ente medesimo.
6. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 59 (Fondo risorse decentrate: utilizzo). La spettanza di tali compensi sarà comunicata al Comune di San Giorgio a Cremano che provvederà alla loro corresponsione e che sarà rimborsato con le stesse modalità previste per il trattamento economico fondamentale.
7. Al personale in scavalco condiviso compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'Ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 del CCNL, Comparto Funzioni Locali, 16 novembre 2022.
8. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 15 del presente CCNL si applicherà integralmente la disciplina contrattuale di cui all'art. 18 del CCNL FL 2022-2024 del 23/02/2026.

ART. 7



COMUNE DI SOMMA VESUVIANA



COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO

RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI ALLA GESTIONE

1. Il Comune di Somma Vesuviana riconoscerà al Comune di San Giorgio a Cremano un rimborso mensile per gli oneri connessi alla gestione economica, giuridica e previdenziale del rapporto a seguito della stipula della presente convenzione.
2. L'Ente concedente provvede mensilmente al pagamento a favore del dipendente in scavalco condiviso del trattamento economico fondamentale, nonché delle somme relative all'eventuale salario accessorio riconosciuto dall'Ente utilizzatore, previa trasmissione di specifica comunicazione dello stesso Ente.
3. L'Ente utilizzatore procederà ad effettuare il rimborso all'Ente concedente delle somme corrisposte al dipendente in scavalco condiviso relativamente agli oneri di propria competenza, indicati al comma precedente, previa presentazione da parte dell'Ente concedente della necessaria rendicontazione.
4. Ai sensi del comma 4 dell'art. 18 CCNL, Comparto Funzioni Locali 2022-2024, al personale utilizzato a tempo parziale compete, con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute alle condizioni e nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del CCNL 16.11.2022. È da escludere ogni forma di ulteriore compenso o diaria.
5. In ogni caso, il dipendente orienterà l'organizzazione del lavoro compatibilmente con le primarie esigenze dell'Ufficio, al contenimento del numero delle trasferte dal Comune concedente al Comune utilizzatore, anche secondo un prevalente principio di separazione verticale delle attività tra i due Enti.
6. I rimborsi spese saranno erogati, al lavoratore, direttamente e sulla base di proprie verifiche, dal Comune di Somma Vesuviana, limitandosi il Comune di San Giorgio a Cremano alla liquidazione delle sole competenze stipendiali.

ART. 8

VERIFICHE INERENTI ALLA CONVENZIONE

1. Le Amministrazioni definiscono sistemi, strumenti e modalità per la verifica dell'efficacia della presente convenzione in relazione alle finalità della stessa.
2. Le verifiche ineriscono, in particolare, alle modalità di gestione del personale in scavalco condiviso.

ART. 9

EVENTUALI MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

1. Qualora esigenze funzionali e/o operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riferimento al soggetto individuato, ai tempi di lavoro in scavalco condiviso e alle modalità di utilizzo, le amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura, previa adozione, laddove necessario, di specifici conformi provvedimenti da parte dei competenti organi sia del Comune concedente sia del Comune utilizzatore.
2. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 4 della presente convenzione.

ART. 10

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI



COMUNE DI SOMMA VESUVIANA



COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale *ratione temporis* vigente in materia di personale degli Enti Locali.
2. La presente scrittura è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e dall'imposta di registrazione, ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
3. Ai sensi del comma 2 *bis* dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la presente Convenzione è sottoscritta, a pena di nullità, dalle Amministrazioni, con firma elettronica avanzata o qualificata.

**PER IL COMUNE DI
SAN GIORGIO A CREMANO**
Il Dirigente del Servizio Personale
Dott. Alfonso Raho

Firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005 e ss.mm.ii.

**PER IL COMUNE DI
SOMMA VESUVIANA**
Il Dirigente ...
...

Firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005 e
ss.mm.ii.

**PER ESPRESSA ACCETTAZIONE
DELL'UTILIZZO IN SCAVALCO
CONDIVISO**
La Dipendente
Dott.ssa Punzo Beatrice

Firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005 e
ss.mm.ii.



Città di San Giorgio a Cremano

Città Metropolitana Di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: SCAVALCO CONDIVISO EX ART. 1, COMMA 124 DELLA LEGGE N. 145/2018 E ART. 18 DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI 22/24 DEL 23/02/2026 DI DIPENDENTE APPARTENENTE ALL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'EQ PRESSO ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il Dirigente del SETTORE 1 a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

San Giorgio a Cremano, 05/08/2026

Il Dirigente del
SETTORE 1

ELISABETTA DIAFANO



Città di San Giorgio a Cremano

Città Metropolitana Di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: SCAVALCO CONDIVISO EX ART. 1, COMMA 124 DELLA LEGGE N. 145/2018 E ART. 18 DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI 22/24 DEL 23/02/2026 DI DIPENDENTE APPARTENENTE ALL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'EQ PRESSO ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il Dirigente del SETTORE 3 a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

San Giorgio a Cremano, 06/08/2026

Il Dirigente del
SETTORE 3

BIAGIA BUONO



Città di San Giorgio a Cremano

Città Metropolitana Di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: SCAVALCO CONDIVISO EX ART. 1, COMMA 124 DELLA LEGGE N. 145/2018 E ART. 18 DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI 22/24 DEL 23/02/2026 DI DIPENDENTE APPARTENENTE ALL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'EQ PRESSO ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il Segretario Generale della Città di San Giorgio a Cremano, Dr.ssa MARIA ROSARIA IMPRESA;

- Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente;
- Visti i pareri favorevoli resi ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dai Dirigenti di Settore;
- Lette le motivazioni indicate nella parte narrativa della proposta, sottoscritta con le attestazioni di responsabilità dal dirigente proponente;
- Dato atto che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole" ai sensi dell'art. 49 T.U. n. 267/2000, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto;
- Per quanto di competenza, si esprime parere FAVOREVOLE e si demandano all'Amministrazione le valutazioni di competenza.

Note:

San Giorgio a Cremano, 06/08/2026

Il Segretario Generale
Dr.ssa MARIA ROSARIA IMPRESA

Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco
MICHELE CARBONE

Segretario Generale
Dr.ssa MARIA ROSARIA IMPRESA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

San Giorgio a Cremano, 10/08/2026

Il Responsabile
ERMINIA BARRACCA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' esecutiva dal giorno 06/08/2026, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

San Giorgio a Cremano, 10/08/2026

Il Responsabile
ERMINIA BARRACCA